

Allegato A**ACCORDO TERRITORIALE TRA LA REGIONE UMBRIA E L'UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER L'UMBRIA PER LA REALIZZAZIONE DEGLI INTERVENTI INTEGRATIVI, I PASSAGGI TRA I PERCORSI DEI SISTEMI DI IP E DI IeFP E L'ACCESSO ALL'ESAME PER IL CONSEGUIMENTO DELLE QUALIFICHE E DIPLOMI ATTRAVERSO IL RICONOSCIMENTO DEI CREDITI ACQUISITI, IN ATTUAZIONE DELL'ART. 7, C. 2 DEL D.LGS N. 61/2017**

Visto l'Accordo territoriale tra la Regione Umbria e l'Ufficio Scolastico Regionale per l'Umbria per l'erogazione da parte degli Istituti Professionali dell'offerta di IeFP in regime di sussidiarietà, in attuazione dell'art. 7, c. 2 del D.lgs n. 61/2017, sottoscritto in data 31/12/2018, che attua quanto previsto dall'articolo 7, comma 2 del D.lgs 13 aprile 2017 n. 61 e dall'articolo 4 del decreto del Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca del 17 maggio 2018, con particolare riferimento:

- a) alle condizioni e modalità dell'erogazione in via sussidiaria da parte degli Istituti Professionali dell'offerta dei percorsi di durata triennale e quadriennale, finalizzati al conseguimento dei titoli di Qualifica e Diploma Professionale di Istruzione e Formazione Professionale;
- b) al raccordo tra percorsi di Istruzione Professionale (IP) e quelli di Istruzione e Formazione Professionale (IeFP);
- c) alla collaborazione istituzionale tra la Regione e Uffici territoriali del MIUR.

Visto l'art. 2 del suddetto Accordo, in base al quale le Parti si impegnano, nei limiti delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili, a favorire il raccordo tra il sistema dell'IP e il sistema di IeFP e a definirne le modalità organizzative ai sensi dell'art. 4 comma 1 del Decreto del Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca del 17 maggio 2018, sulla base dei seguenti criteri generali:

- a) salvaguardare l'identità dei percorsi di IP e di IeFP, che, a norma dell'art. 2 comma 1 del D. Lgs. n. 61/2017, la studentessa e lo studente, in possesso del titolo conclusivo del primo ciclo di istruzione, possono scegliere all'atto dell'iscrizione ai percorsi del secondo ciclo del sistema educativo di istruzione e formazione;
- b) soddisfare, nei limiti delle risorse disponibili a legislazione vigente, la richiesta della studentessa e dello studente, iscritti presso un'istituzione scolastica di IP, di accedere agli esami, presso un'istituzione scolastica o formativa accreditata, per conseguire una qualifica e un diploma professionale di IeFP coerente con gli indirizzi dell'Istituto Professionale;
- c) assicurare alla studentessa e allo studente la possibilità dei passaggi tra i percorsi dei sistemi di IP e di IeFP, con riferimento alle fasi definite con l'Accordo n. 100 del 10 maggio 2018, e di accesso all'esame per il conseguimento delle qualifiche e diplomi di IP e di IeFP attraverso il riconoscimento dei crediti acquisiti secondo le modalità che saranno definite da specifiche modalità attuative definite congiuntamente dalla Regione e dall'Ufficio Scolastico Regionale;
- d) ampliare e differenziare i percorsi attraverso l'offerta sussidiaria dei percorsi di IeFP degli Istituti Professionali, nei limiti delle disponibilità di organico a legislazione vigente.

Visto l'art. 3 che prevede che la Regione, nell'ambito delle proprie competenze in materia di programmazione dell'offerta di IeFP e nel rispetto dell'autonomia delle istituzioni scolastiche, individui sia gli Istituti scolastici, sia i percorsi di IeFP che possono essere erogati in via sussidiaria in rapporto alle esigenze e specificità territoriali e che:

- le modalità di individuazione dei percorsi avvengano a seguito di una richiesta annuale di manifestazione di disponibilità e secondo una prassi consolidata pluriennale di collaborazione tra la Regione e l'USR;
- la Regione, sulla base dell'istruttoria realizzata congiuntamente con l'USR, approvi annualmente, con proprio atto, l'elenco degli Istituti Professionali autorizzati ad erogare in regime sussidiario un'offerta corsuale di IeFP identificata nell'elenco stesso.

Visto l'art. 4 che prevede che i percorsi di leFP possono essere erogati in via sussidiaria da Istituzioni scolastiche che soddisfano i requisiti minimi di accreditamento previsti dalla disciplina regionale vigente.

Visto l'art. 5 che prevede la possibilità di realizzazione degli interventi integrativi di cui all'articolo 3, comma 2 del Decreto del Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca del 17 maggio 2018, finalizzati a far raggiungere agli allievi iscritti ai percorsi di IP esiti di apprendimento riconoscibili in termini di credito formativo, per favorire il conseguimento di una qualifica o un diploma professionale di leFP coerente con l'indirizzo di IP e progettati ed attivati dalle Istituzioni scolastiche in rapporto allo sviluppo degli standard formativi regionali, con particolare riguardo alle dimensioni tecnico professionali caratterizzanti i Profili.

Visto l'art. 7, che stabilisce che con specifiche modalità attuative, definite congiuntamente dalla Regione e dall'Ufficio Scolastico Regionale, saranno regolati i passaggi tra i percorsi dei sistemi di IP e di leFP, con riferimento alle fasi definite con l'Accordo n. 100 del 10 maggio 2018, e l'accesso all'esame per il conseguimento delle qualifiche e diplomi attraverso il riconoscimento dei crediti acquisiti, da parte delle studentesse e degli studenti iscritti ai percorsi di IP, di cui al comma 2 dell'art.5 del presente Accordo.

LA REGIONE UMBRIA E L'UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER L'UMBRIA CONVENGONO QUANTO SEGUE

Art. 1

Modalità di realizzazione degli interventi integrativi di cui all'articolo 3, comma 2 del Decreto del Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca del 17 maggio 2018

1. Alla scadenza del termine per le iscrizioni – individuato annualmente con Circolare del Ministero dell'Istruzione, Università e Ricerca – gli Istituti Professionali accreditati dovranno comunicare alla Regione e all'USR il numero degli iscritti ai percorsi triennali di leFP con le relative qualifiche prescelte.
Qualora il numero di domande di iscrizione ad un percorso triennale di leFP in regime di sussidiarietà sia insufficiente ad attivare una classe di leFP, al fine di corrispondere alla domanda formativa nonché di agire in un'ottica di prevenzione della dispersione, gli IP potranno prevedere nel Progetto Formativo Individuale di tali studenti interventi di integrazione riferiti agli standard formativi delle qualifiche e diplomi professionali, da realizzare anche in collaborazione con gli Enti di Formazione Professionale che erogano percorsi di leFP.
2. Gli interventi integrativi saranno realizzati in via prioritaria nell'ambito del monte ore curriculare di IP utilizzando le quote orarie di cui al c. 2 dell'art. 3 del Decreto 17 maggio 2018, nei limiti delle risorse di organico disponibili a legislazione vigente, anche attraverso l'eventuale articolazione in sottogruppi, secondo criteri di omogeneità didattica.
3. Gli Istituti Professionali accreditati dovranno comunicare alla Regione contestualmente il mancato avvio del percorso di leFP in sussidiarietà e l'attivazione degli interventi di cui al punto precedente, entro il 31 gennaio della classe prima, a seguito della redazione dei Progetti Formativi Individuali. La scelta del percorso con gli interventi integrativi riferiti alle qualifiche professionali, contenuto nel PFI, dovrà comunque essere confermata da ciascuno studente entro il 31 gennaio del secondo anno di frequenza di IP e di seguito le Istituzioni Scolastiche saranno tenute a trasmetterne comunicazione alla Regione.
4. Nell'ambito della propria autonomia progettuale, gli Istituti Professionali accreditati potranno predisporre e realizzare, nell'ambito del Progetto Formativo Individuale di studenti iscritti alla classe prima degli indirizzi quinquennali, gli interventi integrati di cui al c. 2 dell'art. 3 del Decreto 17 maggio 2018 e del presente articolo, finalizzati anche all'acquisizione di conoscenze, abilità e competenze riconoscibili in termini di credito for-

mativo per il conseguimento di una qualifica o un diploma professionale di leFP coerente con l'indirizzo di IP frequentato.

5. Gli interventi potranno essere progettati congiuntamente con gli Enti di Formazione Professionale che erogano percorsi di leFP, e dovranno prevedere una rimodulazione, integrazione e arricchimento del percorso curricolare, al fine di consentire l'acquisizione delle competenze relative alla qualifica professionale triennale correlata all'indirizzo quinquennale frequentato.
6. Le studentesse e gli studenti potranno richiedere il riconoscimento dei risultati anche parziali di apprendimento conseguiti in esito a tali interventi, anche in caso di passaggio ad un percorso di leFP per il conseguimento di una qualifica o diploma professionale secondo le fasi e le modalità di cui al successivo articolo 2.

Art.2

Modalità realizzative dei passaggi tra i percorsi dei sistemi di IP e di leFP

1. I passaggi tra i percorsi dei sistemi di IP e di leFP avvengono sulla base di quanto disposto dal Decreto Ministeriale 22 maggio 2018 di recepimento dell'Accordo sancito nella seduta della Conferenza Stato-Regioni del 10 maggio 2018, Rep. atti n. 100/CSR, riguardante la definizione delle fasi dei passaggi tra i percorsi di istruzione professionale ed i percorsi di istruzione e formazione professionale compresi nel repertorio nazionale dell'offerta di istruzione e formazione professionale, e viceversa, in attuazione dell'Art. 8, comma 2, del D.lgs 13 aprile 2017, n. 61.
2. Le procedure per consentire i passaggi tra i due sistemi possono essere attivate per i primi tre anni dei percorsi di leFP e di IP, nel corso o al termine di ciascun anno.
3. Al fine della garanzia del diritto della studentessa e dello studente di realizzare il proprio percorso personale di crescita e apprendimento, i passaggi tra i percorsi di Istruzione Professionale ed i percorsi di Istruzione e Formazione professionale, e viceversa, hanno natura personalizzata, sulla base della valutazione dei saperi e delle competenze acquisite, anche in modo non formale e informale. La valutazione è svolta con riferimento alle unità di apprendimento in cui si struttura il percorso in ingresso, nelle diverse declinazioni date dalla IP e dalla leFP, intese come insieme autonomamente significativo di competenze, abilità e conoscenze in cui è organizzato il percorso formativo, oggetto di certificazione e riconoscimento dei crediti.
4. La domanda di passaggio è regolamentata secondo l'articolo 6 dell'Accordo sancito nella seduta della Conferenza Stato-Regioni del 10 maggio 2018, Rep. atti n. 100/CSR, è presentata dalla studentessa o dallo studente interessato o – in caso di minore età, dai soggetti esercenti la relativa potestà genitoriale – per il tramite dell'istituzione scolastica o formativa di appartenenza, alla istituzione nella quale è attivato il percorso, sulla base della seguente tempistica:
 - per i primi due anni, passaggio dai percorsi leFP ai percorsi di IP: entro il 31 gennaio qualora avvenga nel corso dell'anno formativo o entro il 30 giugno qualora avvenga al termine dell'anno formativo;
 - per i primi due anni, passaggio dai percorsi di IP ai percorsi di leFP: entro il 15 marzo qualora avvenga nel corso dell'anno formativo o entro il 15 settembre qualora avvenga al termine dell'anno formativo;
 - per il terzo anno, sia per i passaggi da IP a leFP sia per i passaggi da leFP a IP: entro il 30 novembre.
5. Nelle more della definizione da parte del MIUR del modello di "Certificato di competenze" di cui all'art. 5, c. 1, lett. g) del D.Lgs. n. 61/2017, gli Istituti professionali rilasciano attestazione a natura valutativa per singola unità di apprendimento in cui si struttura il percorso frequentato dalla studentessa o allo studente interessato al passaggio, anche dopo l'eventuale interruzione degli studi, accompagnate di ogni altra documentazione utile ai fini della determinazione dei crediti.

6. Gli Enti di formazione professionale che erogano percorsi di leFP rilasciano attestazione di competenze a natura valutativa per singola unità formativa in cui si articola il progetto formativo approvato dalla Regione, accompagnate di ogni altra documentazione utile ai fini della determinazione dei crediti.
7. Il riconoscimento dei crediti formativi in ingresso da parte degli Enti di formazione professionale che erogano percorsi di leFP avviene sulla base della normativa regionale vigente.

Art. 3

Modalità realizzative dell'accesso all'esame per il conseguimento delle qualifiche e diplomi attraverso il riconoscimento dei crediti acquisiti, da parte delle studentesse e degli studenti iscritti ai percorsi di IP con interventi integrativi

1. Le studentesse e gli studenti iscritti ai percorsi di IP con interventi integrativi accedono al termine del terzo anno di studi all'esame per il conseguimento della qualifica prescelta in sede di iscrizione, sulla base di domanda presentata direttamente all'Istituto professionale di appartenenza. Ove in minore età, detta domanda è presentata dai soggetti esercenti la relativa potestà genitoriale. Possono altresì fare richiesta di accesso, nella medesima modalità, le studentesse e gli studenti interessati dagli interventi integrativi di cui all'art.1 comma 5 del presente Accordo.
2. L'Istituto Professionale formalizza gli apprendimenti maturati durante il percorso scolastico, attestandoli in modo analitico, con riferimento alla articolazione del PFI del candidato, attraverso produzione di apposito dossier valutativo.
3. Sono ammessi all'esame di qualifica tutte le studentesse e gli studenti dotati di dossier valutativo.
4. Entro il mese di maggio di ogni anno gli Istituti Professionali comunicheranno alla Regione il numero degli allievi che intendono sostenere l'esame di qualifica, al fine definire la programmazione di tutte le Commissioni di esame.
5. L'esame è svolto in applicazione dei principi e delle norme regionali proprie degli esami di qualifica in esito ai percorsi di leFP. Sulla base della numerosità dei candidati, l'esame può essere svolto anche nell'ambito delle ordinarie sessioni rivolte ai partecipanti ai percorsi di leFP svolti da Enti di formazione professionale.

Art. 4

Aspetti finanziari e durata

1. L'erogazione dell'offerta sussidiaria da parte degli Istituti Professionali Statali non può comportare oneri aggiuntivi per lo Stato.
2. Il presente Accordo ha la durata di 3 anni. L'eventuale richiesta di modifiche o di integrazioni può essere avanzata formalmente da una delle parti sottoscrittrici entro il 30 aprile di ogni annualità.

Il Dirigente del Servizio Istruzione, diritto allo studio e ricerca della Regione Umbria Giuseppe Merli

Il Direttore dell'Ufficio Scolastico Regionale per l'Umbria Antonella Iunti